

3. All'interno del logo, nella parte superiore del cerchio a sfondo bianco, è raffigurata una testa di pecora stilizzata di colore nero CMYK = K100;

4. Inferiormente all'immagine stilizzata si riporta la dicitura «D.O.P.» con carattere *Arial bold* in colore nero CMYK = K100;

5. Mantenere le proporzioni e le forme.

Logo identificativo



Il logo può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali. L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, è obbligatorio.

Alla denominazione «Pecorino Siciliano» oltre alle tre diverse tipologie «Fresco», «Semistagionato» e «Stagionato» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi *extra*, superiore, fine, scelto, selezionato e similari. È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi non aventi significato laudativo e non atti a trarre in inganno il consumatore, purché di dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per il contrassegno della D.O.P.

La denominazione «Pecorino Siciliano» è intraducibile.

20A05324

PROVVEDIMENTO 28 settembre 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Casatella Trevigiana» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al regolamento (CE) n. 487 del 2 giugno 2008.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 487/2008 della Commissione del 2 giugno 2008 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 1337/2020 della Commissione del 21 settembre 2020, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della D.O.P. «Casatella Trevigiana», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale;

Provvede:

Alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 1337/2020 della Commissione del 21 settembre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - Serie L 313 del 28 settembre 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Casatella Trevigiana», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 28 settembre 2020

Il dirigente: POLIZZI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE
«CASATELLA TREVIGIANA»

Art. 1.

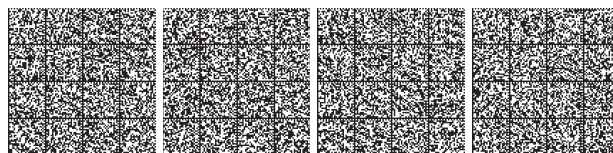
Denominazione

La denominazione del prodotto Casatella Trevigiana «DOP» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

All'atto dell'immissione al consumo la «Casatella Trevigiana DOP» deve avere le caratteristiche di seguito riportate.



Caratteristiche organolettiche: pasta morbida, lucida, lievemente mantecata, fondente in bocca, di colore da bianco latte a bianco crema; sono ammesse lievi occhiature minute. La consistenza della pasta è tale da rendere la «Casatella Trevigiana DOP» non classificabile tra i formaggi «spalmabili» o ad elevata cremosità. Crosta assente o appena percepibile, forma tradizionalmente cilindrica. Profumo lieve, latte e fresco. Sapore dolce, caratteristico da latte, con venature lievemente acidule.

Caratteristiche chimiche:

Umidità	53% - 60%;	
Grasso	18% - 28%	sul tal quale;
Proteine	> 12%	sul tal quale;

Caratteristiche fisiche:

Forma	Cilindrica	
Peso	Forma grande	1,8 Kg - 2,2 Kg
	Forma piccola	0,20 Kg - 0,70 Kg
Diametro	Forma grande	18 cm - 22 cm
	Forma piccola	5 cm - 12 cm
Scalzo	Forma grande	5 cm - 8 cm
	Forma piccola	4 cm - 6 cm

Art. 3.

Zona di produzione

Il latte utilizzato per la produzione della «Casatella Trevigiana DOP» deve essere prodotto in stalle ubicate all'interno della zona geografica corrispondente alla Provincia di Treviso e sottoposto a caseificazione, maturazione e confezionamento all'interno della stessa zona.

I confini della zona di produzione corrispondono ai limiti amministrativi della Provincia di Treviso, che confina a nord con la Provincia di Belluno, ad ovest con la Provincia di Vicenza, a sud ovest con la Provincia di Padova, a sud e sud est con la Provincia di Venezia, ad est con la Provincia di Pordenone in Regione Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4.

Prova dell'origine

A garanzia dell'origine del prodotto, ogni fase del processo produttivo deve essere monitorata documentando per ognuna, gli *input* (prodotti in entrata) e gli *output* (prodotti in uscita). In questo modo e attraverso l'iscrizione degli allevatori, dei caseifici e dei confezionatori in appositi elenchi, gestiti dall'organismo di controllo di cui all'art. 7, nonché la denuncia dei quantitativi prodotti e garantita la tracciabilità e la rintracciabilità del prodotto.

Tutte le persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi e che vogliono utilizzare la denominazione, saranno assoggettate a controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodologia di produzione

La trasformazione del latte, proveniente esclusivamente dalle zone indicate all'art. 3, deve essere attuata in ogni sua fase presso caseifici ubicati all'interno della stessa zona tipica.

Caratteristiche del latte:

Il formaggio «Casatella Trevigiana DOP» viene ottenuto dalla trasformazione casearia di latte intero, esclusivamente di origine vaccina e proveniente dalle seguenti razze bovine: Frisona, Pezzata Rossa, Bruna, Burlina e loro incroci.

Il grasso del latte, parametro merceologico fondamentale per la buona riuscita del prodotto finale, deve rientrare, all'atto della trasformazione, nel seguente valore: grasso superiore al 3,2%.

Per quanto riguarda i parametri igienico-sanitari del latte, questi devono essere conformi alle normative in vigore.

Il latte impiegato per la caseificazione del formaggio «Casatella Trevigiana DOP» deve avere odore e sapore normali e non deve contenere conservanti.

Non è ammesso l'uso di latte colostrale o proveniente da bovine con patologie conclamate.

Le bovine il cui latte è destinato alla produzione di «Casatella Trevigiana DOP» devono essere alimentate rispettando le seguenti disposizioni.

La razione deve essere composta almeno per il 60% da mangimi originari della zona delimitata all'art. 3.

Nelle razioni alimentari delle bovine in lattazione la sostanza secca giornalmente apportata deve provenire almeno per il 60% da foraggi.

È inoltre vietato l'uso dei seguenti mangimi, non tipici della zona di produzione: barbabietola da foraggio, frutta e residui della lavorazione di agrumi e olive, lupinella e sulla, ortaggi integrali o residui della lavorazione delle piante di carciofo, cavolfiore, rapa e pomodoro.

Tali mangimi, non di uso tradizionale, possono infatti apportare aromi o fermentazioni anomale nel latte e nel formaggio.

La conservazione del latte in stalla deve avvenire mediante refrigerazione secondo le disposizioni previste dalla normativa vigente.

La caseificazione deve avere inizio, in ogni caso, entro e non oltre le quarantotto ore dalla mungitura.

Fasi della trasformazione

Pastorizzazione: è ammessa la pastorizzazione del latte impiegato per la produzione di «Casatella Trevigiana DOP» effettuata in un tempo compreso tra quindici e venticinque secondi ad una temperatura compresa tra i 70° e i 75° C, o con rapporti tempo/temperatura con effetti equivalenti, a seconda delle caratteristiche del latte.

Riscaldamento: il latte va portato alla temperatura di coagulazione, 34° C - 40° C, in funzione della stagione e dell'acidità del latte.

Acidificazione: avviene mediante l'aggiunta di lattoinnesto proveniente dalla zona di produzione prevista all'art. 3 del presente disciplinare. Questa fase è particolarmente importante per la Casatella, poiché l'acidità determina la consistenza finale della pasta che, in questo formaggio, risulta consistente e poco spalmabile.

Le popolazioni microbiche degli innesti impiegati nella produzione del formaggio «Casatella Trevigiana DOP», responsabili della caratterizzazione nel formaggio della struttura, consistenza, sapore e aroma, sono tutte di provenienza autoctona; esse sono costituite da ceppi appartenenti alla specie *Streptococcus thermophilus* e in misura minore da lattobacilli termofili, con prevalenza tra questi ultimi del *Lactobacillus delbrueckii subsp. lactis*.

Caratteristiche degli innesti: il lattoinnesto va ottenuto da latte riscaldato ad una temperatura compresa tra 65° C e 68° C, raffreddato a temperatura ambiente e lasciato maturare fino ad un'acidità di 8 - 12 SH/50 ml. Nel caso d'utilizzo di lattoinnesto le quantità impiegate possono variare tra 1% e 5% del latte di massa.

Coagulazione: determinata dall'aggiunta di caglio bovino liquido o in polvere.

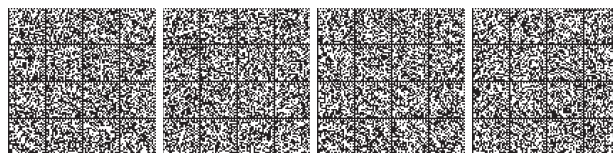
La quantità e il titolo del caglio devono essere tali da garantire un tempo di coagulazione compreso tra quindici minuti primi e quaranta minuti primi.

Il titolo del caglio può variare tra 1:10.000 e 1:20.000. La temperatura del latte al momento dell'aggiunta del caglio deve essere compresa tra 34° e 40° C.

Prima rottura della cagliata: la cagliata viene tagliata a croce, operando con cautela per non sbriciolare la massa.

Sosta: a tale punto nella cagliata lasciata ferma inizia la sineresi e l'espulsione di parte del siero. Il tempo di sosta può variare da quarantacinque minuti primi a cinquantacinque minuti primi. La fase di sosta è nettamente più lunga rispetto ai formaggi freschi di tipo cremoso, ed è tale da garantire una maggiore espulsione del siero, e quindi un coagulo più consistente.

Seconda rottura della cagliata: sempre operando con cautela, si pratica la completa rottura della massa. La rottura deve essere uniforme e completa, i granuli ottenuti devono avere grandezza di noce. Il taglio più fine della cagliata rispetto a quello praticato in altri formaggi freschi,



garantisce una più completa espulsione del siero e una maggiore consistenza della pasta nel prodotto finale.

Agitazione, estrazione della cagliata e stufatura: in questa fase, la cui durata può variare tra i sette e i tredici minuti primi, attraverso la lenta agitazione della massa inizia lo spurgo.

Segue l'estrazione della cagliata e la formatura in stampi cilindrici a parete forata di diametro e altezza tali da ottenere forme con misure entro gli *standard* indicati, tenendo conto della tendenza del prodotto ad assestarsi fino a due cm una volta estratto dalla stampa.

Gli stampi sono posti in locale di stufatura per un tempo variabile in relazione al formato prescelto, fino a 3,5 ore per le pezzature grandi, tempi inferiori per le piccole.

La temperatura del locale di stufatura va compresa tra 25° C e 40° C. In fase di spurgo si effettuano da due a quattro rivoltamenti.

Salatura: la salatura può avvenire in soluzione salina di sale marino a 16° - 20° Baumé, con temperatura compresa tra 4° e 12° e, per un tempo variabile in funzione della dimensione delle forme, compreso tra quaranta minuti primi e cinquanta minuti primi per le forme piccole, e tra ottanta minuti primi e centoventi minuti primi per le forme grandi.

Altresì la salatura può avvenire a secco per distribuzione superficiale di sale marino, oppure può avvenire in caldaia con aggiunta di sale marino in quantità pari allo 0,8% - 1,2% della massa. I tempi più lunghi della fase di salatura rispetto ad altri formaggi freschi, concorrono a definire la sapidità e la consistenza della «Casatella Trevigiana DOP».

Maturazione: da effettuarsi in cella a 2° C - 8° C, per quattro - otto giorni, in stampi, rivoltando le forme almeno ogni due giorni. È ammessa la maturazione applicando a sostegno una fascetta cilindrica di carta. La temperatura più alta e i tempi più lunghi di maturazione rispetto agli altri formaggi freschi, sono aspetti caratterizzanti il sapore della «Casatella Trevigiana DOP».

Confezionamento: la «Casatella Trevigiana DOP» deve essere immessa al consumo confezionata. Data la natura altamente deperibile e la delicatezza della «Casatella Trevigiana DOP», formaggio «a pasta molle», lunghi trasporti del prodotto non ancora imballato potrebbero pregiudicarne le caratteristiche organolettiche e chimico-fisiche, alterando in particolare i tempi e il tipo di maturazione.

Al fine quindi di garantire la conservazione delle caratteristiche qualitative tipiche del prodotto è necessario prevedere il vincolo territoriale delle operazioni di confezionamento, limitando i tempi tra produzione e imballaggio.

Il confezionamento deve pertanto avvenire all'interno della zona indicata nell'art. 3 per garantire la tipicità, la rintracciabilità, il controllo, oltre che per mantenere inalterate le caratteristiche chimiche, fisiche e organolettiche della «Casatella Trevigiana DOP», e deve essere effettuato utilizzando materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari, riportando obbligatoriamente il contrassegno e la scritta previsti dal presente disciplinare.

Art. 6.

Legame con l'ambiente geografico

Le proprietà e le caratteristiche qualitative della «Casatella Trevigiana DOP» sono strettamente riconducibili alla sua origine locale, familiare e contadina, nonché all'evoluzione artigianale della tecnica di caseificazione e ai ceppi batterici autoctoni selezionatisi nel luogo di produzione. In particolare la qualità e la tipicità del formaggio «Casatella Trevigiana DOP» derivano in maniera diretta e immediata dalle caratteristiche della flora microbica locale contenuta nel latte, nonché dalle temperature e dai tempi di lavorazione che ne selezionano le specie, i ceppi e la concentrazione. La flora microbica locale ha pertanto un ruolo essenziale nella caratterizzazione della «Casatella Trevigiana DOP».

Recenti studi attestano infatti che nella flora microbica selezionata all'intero dell'area tipica nel corso degli anni, si rinvenivano ceppi diversi di *Streptococchi* termofili, le cui proprietà e attività metaboliche sono fondamentali non solo in termini di acidificazione, ma anche per il loro contributo alle proprietà sensoriali del prodotto quali il caratteristico sapore lievemente acidulo della pasta giunta a maturazione. Parimenti, la presenza anche se più ridotta di *Lattobacilli* termofili a maggiore attività proteolitica, garantisce la degradazione delle caseine con produzione di molecole o loro precursori in grado di caratterizzare la consistenza, la maturazione e il sapore del formaggio, condizioni queste del tutto particolari e irripetibili in altri contesti produttivi non compresi nell'area tipica. La lunga tradizione casearia che sottintende la lavorazione della Casatella Trevigiana, trae origine dalla produzione

del latte e dalla successiva trasformazione in formaggio da parte di molte piccole aziende agricole anticamente sparse sul territorio trevigiano. La caratteristica fondamentale del latte destinato alla produzione della Casatella Trevigiana era quella di provenire principalmente da aziende medio piccole a conduzione familiare, che gestivano l'allevamento con metodi tradizionali e costanti come è riportato in alcuni manuali e testi di tecnica casearia, in testi sui prodotti tipici ed in numerosi articoli.

La presenza di foraggi aziendali e il limitato uso di concentrati, la minore spinta produttiva per capo, l'alta rusticità dei capi allevati, sono stati fattori caratterizzanti il latte del territorio della marca trevigiana ma che ne limitavano i quantitativi prodotti. Le disponibilità spesso limitate di latte hanno fatto sì che sovente il procedimento di caseificazione assumesse forme di estrema semplicità. Il latte, generalmente dopo scrematura per produrre il burro, veniva trasformato direttamente in casa utilizzando un comune paiolo di rame, servendosi del focolare domestico per il riscaldamento del latte.

Alcuni testi riportano che il nome della Casatella, chiamata talvolta anche casata a seconda della forma, sembra derivare dalle parole «casa» e «de casada» proprio in ragione di questa consuetudine di produrla nelle case con attrezzi rudimentali. Ciò che ne derivava era un prodotto caratteristico e facilmente distinguibile rispetto agli altri formaggi freschi di altre aree agricole.

Art. 7.

Controllo

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'organismo di controllo «CSQA certificazioni S.r.l.» - via San Gaetano n. 74 - 36016 Thiene (Vicenza), tel. +39-0445-31301, fax +39-0445-313070, e - mail: csqa@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

Il formaggio «Casatella Trevigiana DOP» viene identificato mediante il marchio



CASATELLA
TREVIGIANA

così costruito: nella parte superiore è presente una «C» bianca in campo circolare di colore verde a tre sfumature; nella parte inferiore è riportata la dicitura «Casatella Trevigiana» in colore blu e centrata rispetto al tondo superiore, il testo è composto con il carattere *Carleton*, dove la parola «Casatella» è di dimensioni superiori alla parola «Trevigiana», che si trova sotto e spostata verso destra, nel rapporto 2:1. A sinistra viene riportata in colore verde la dicitura in tre righe «Denominazione d'Origine Protetta».

L'indicazione «Denominazione d'Origine Protetta» può essere sostituita dalla dicitura «D.O.P.». Le proporzioni tra la parte superiore del marchio e la parte inferiore sono invariabili e riportate nel disegno allegato.

Le specifiche tecniche del marchio sono:

Colore verde:

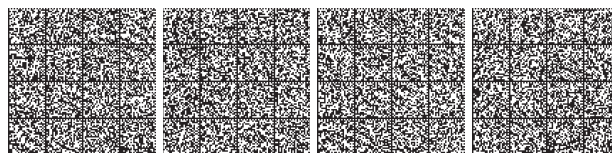
Pantone 389 U - ciano 40%, magenta 0%, giallo 75%, nero 0%;
Pantone 382 U - ciano 60%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%;
Pantone 368 U - ciano 77%, magenta 0%, giallo 100%, nero 0%;

Colore blu:

Pantone 288 U - ciano 100%, magenta 65%, giallo 0%, nero 30%.

Il marchio deve essere riportato sull'involucro esterno protettivo del formaggio, costituito da materiale conforme alle disposizioni di legge relative all'imballaggio dei prodotti alimentari.

Sull'involucro esterno non possono essere riportate indicazioni laudative o tali da trarre in inganno i consumatori.



Il marchio può essere usato nelle pubblicazioni e nei materiali promozionali.

La dimensione del marchio deve essere proporzionata alle dimensioni dell'imballaggio secondo la seguente regola: le dimensioni della larghezza totale della dicitura «Casatella» non deve essere inferiore all'80% del diametro della confezione.

Sante la tipologia del formaggio, non sono ammissibili indicazioni di alcun tipo da riportare direttamente sulla forma.

L'uso dell'imballaggio, riportante il contrassegno e la scritta come descritti, è obbligatorio.

L'imballaggio deve risultare conforme alle normative europee e nazionali di riferimento.

20A05325

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 settembre 2020.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Ambiente 1», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 936, della legge n. 205/2017;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4, secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019 con il quale è stato emanato il «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 195 del 21 agosto 2019 ed entrato in vigore il 5 settembre 2019, che, all'art. 2, individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 12 dicembre 2019, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2, comma 16 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;

Visto il decreto direttoriale n. 14/SGC/2020 del 17 febbraio 2020, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Ambiente 1», con sede in Roma - codice fiscale 04116971005, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, per un periodo di sei mesi, con contestuale nomina dell'avv. Giorgio Cherubini quale commissario governativo;

Vista la relazione in data 7 agosto 2020, acquisita in atti con prot. n. 0183093, con cui il commissario gover-

nativo ha trasmesso il verbale dell'assemblea dei soci che ha avuto luogo lo scorso 31 luglio, fornendo evidenza dell'intervenuta approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 e del pagamento del contributo di revisione relativo al biennio 2017-2018; in detta relazione il commissario ha inoltre riportato le dichiarazioni rese dai soci nella stessa assemblea relativamente alla regolare tenuta dei libri sociali e alla loro disponibilità presso la sede societaria, facendo tuttavia presente di non poter «stabilire la veridicità delle informazioni contenute nel libro soci, nonché la sua attualità»;

Preso atto, in particolare, della delibera assunta dagli stessi soci nel corso della predetta assemblea «Di sottoporre all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico la richiesta di revoca del provvedimento con cui la società è stata sottoposta alla gestione commissariale»;

Tenuto conto che il commissario governativo, pur ritenendo che «non sussistano motivi ostativi alla ricostituzione dell'organo amministrativo dell'ente», non risulta avere a tutt'oggi avviato iniziative finalizzate alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione dell'ente;

Rilevata la necessità nonché l'opportunità di disporre una breve proroga della gestione commissariale, atteso che nella fattispecie sembrerebbe sussistere la possibilità di regolarizzare la gestione societaria, affinché il commissario governativo possa portare a compimento il proprio mandato;

Rilevata altresì l'opportunità che la proroga dell'incarico sia disposta a titolo gratuito, al fine di non gravare la cooperativa di ulteriori costi;

Ritenuto che ogni determinazione del commissario governativo in ordine all'eventuale ripristino della regolarità gestionale dell'ente debba essere subordinata ad un'attenta verifica circa la tenuta dei libri sociali e la loro effettiva disponibilità presso la sede societaria, onde accertare in via definitiva se tutte le irregolarità che hanno dato luogo al commissariamento dell'ente possano ritenersi superate;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Ambiente 1», con sede in Roma - codice fiscale 04116971005, è prorogata per venti giorni a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

L'avv. Giorgio Cherubini, codice fiscale CHGRG60H30H501S, domiciliato in via di Ripetta n. 141 - Roma, è confermato nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa per ulteriori venti giorni a decorrere dalla data del presente decreto, a titolo gratuito.

